



CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "TESSUTO.COM", AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.117/2017 –ANNUALITA' 2018.

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - C.F. 80237250586 - con sede in Roma, via Flavia n.6, (di seguito denominato Ministero), rappresentato dal dott. Alessandro Lombardi, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

E

L'associazione di promozione sociale FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA con sede legale in Milano, via Macedonio Melloni, n° 27, cap. 20129, codice fiscale 97019610159, tel. 02/70006152, rappresentata dal Dott. Marco Mazzi, nella sua qualità di rappresentante legale, nato a Bussoleto (Vr), il 27/05/1953, soggetto mandatario dell'associazione temporanea di scopo (d'ora innanzi indicata per brevità ATS), costituita in forma di scrittura privata autenticata nelle firme dei sottoscrittori dal dott. Mattia D'amato, notaio in Carugate, in data 05/04/2019, rep. n. 30450, e dall'organizzazione di volontariato CASA SAN GIUSEPPE ONLUS, con sede legale in Peschiera Borromeo (Mi), via Aldo Moro, n. 2, cap 20068, codice fiscale 97605390158, rappresentata dal sig. Giorgio Barraco, nato a Erice (Tr), il 23/04/1966, in qualità di mandante; dall'associazione di promozione sociale METE NOPROFIT, con sede legale in Milano (Mi), viale Emilio Caldara, n.24/a, cap 20122, codice fiscale 97305310159, rappresentata dal sig. Giuseppe Anfuso, nato a Centuripe (En), il 23/08/1951, in qualità di mandante; dall'associazione di promozione sociale DIMORE PER L'ACCOGLIENZA, con sede legale in Milano (Mi), via Macedonio Melloni, n° 27, Cap. 20129, codice fiscale 97670610159, rappresentata dalla Prof.ssa Rosalia Sanicola, nata a Marineo (Pa), il 21/02/1940, in qualità di mandante; dall'associazione di promozione sociale PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA ONLUS, con sede legale in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa), via Barone Guerritore, n° 1, Cap. 84010, codice fiscale 92021470635, rappresentata dal sig. Marco Giordano, nato a Bergamo (Bg), il 03/03/1974, in qualità di mandante; dall'organizzazione di volontariato AMICI CASA SAN BENEDETTO, con sede legale in Villafranca (Vr), via Spallanzani, n. 26, cap 37069, codice fiscale 93200480239, rappresentata dal sig. Andrea Roncaglia, nato a Modena (Mo), il 03/02/1967, in qualità di mandante; dall'associazione di promozione sociale L'AURORA con sede legale in Jolanda di Savoia (Fe), via del Po n. 16,

Associazione
Famiglie per l'Accoglienza





codice fiscale 93086290389, rappresentata dal Sig. Paolo Zappaterra, nato a Copparo (Fe), il 01/02/1969 in qualità di mandante; dall'organizzazione di volontariato ASSOCIAZIONE SANTA CHIARA, con sede legale in Verucchio (Rn), via Nanni, n. 46/a, cap 47826, codice fiscale 91119140407, rappresentata dal sig. Pier Maria Albinì, nato a Rimini (Rn), il 11/05/1965, in qualità di mandante; dall'organizzazione di volontariato ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM, con sede legale in Chiavari (Ge), via Aurelia 2/A int.1, cap 16043, codice fiscale 90059890104, rappresentata dalla prof.ssa Francesca Iannucci, nata a Chiavari (Ge), il 11/07/1979, in qualità di mandante;

PREMESSO CHE

- con Avviso n. 1/2018 adottato in data 08/11/2018 e pubblicato sul sito ministeriale nella stessa data, sono state disciplinate le procedure finalizzate alla richiesta di finanziamento per la realizzazione di progetti di rilevanza nazionale - di cui all'art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. - da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore;
- con decreto del Direttore generale della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in data 27/12/2018 - registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio e dalla Corte dei Conti, sono stati ammessi a finanziamento 51 progetti, presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore, a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i per l'anno finanziario 2018, per l'importo complessivo di € 23.464.963,49. (euro ventitremilioni quattrocentosessantaquattromila novecentosessantatre/49);
- il progetto presentato dall'ATS denominato "TESSUTO.COM", è stato ammesso al finanziamento pubblico per l'importo di € 337.582,00 (euro trecentotrentasettemilacinquecentoottantadue/00) ai sensi del citato decreto del 27/12/2018;
- occorre disciplinare in forma pattizia, ai sensi del § 12 dell'avviso n.1/2018, le modalità concernenti la concessione e l'utilizzo del finanziamento riconosciuto all'ATS per la realizzazione del progetto, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Ministero e l'ATS;

Associazione
Famiglie per l'Accoglienza



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la realizzazione del progetto denominato "Tessuto.com", che l'ATS meglio individuata in premessa, si impegna a realizzare nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell'Avviso 1/2018 e nella proposta progettuale presentata citata in premessa.
2. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, è riconosciuto un finanziamento pubblico pari ad € 337.582,00 (euro trecentotrentasettemilacinquecentoottantadue/00) escluso dal campo di applicazione IVA, corrispondente al 70% del costo complessivo previsto.

Art. 2

Durata del progetto e avvio attività

1. L'ATS si impegna a realizzare il progetto di cui all'articolo 1 entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.
2. L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'ATS della convenzione sottoscritta dalle parti.
3. Il termine di 15 giorni riportato al comma 2 per l'avvio delle attività può essere eventualmente differito, in casi particolari, solo se espressamente autorizzato dal Ministero previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante dell'ATS.
4. In caso di mancato avvio delle attività entro il termine di cui al comma 2, o di quello differito di cui al comma 3, e in assenza di idonee giustificazioni, il Ministero procederà unilateralmente alla revoca del finanziamento.

Art. 3

Monitoraggio e controllo delle attività

1. L'ATS è tenuta a trasmettere:
 - una relazione e rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre;
 - una relazione e rendicontazione finale, previa comunicazione di fine attività, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa;
 - il rapporto contenente gli esiti della valutazione dell'impatto ex post del progetto, ove previsto, entro 36 mesi dalla conclusione delle attività.


2. Le relazioni e le rendicontazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero e pubblicata sul sito internet istituzionale del medesimo.
3. Il Ministero procederà, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare il monitoraggio in ordine alla corretta realizzazione delle attività progettuali previste, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche in itinere, avvalendosi del personale degli Ispettorati territoriali del lavoro o di altri soggetti da esso espressamente autorizzati. A tal fine l'ATS è tenuta ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica.

Art. 4

Finanziamento concesso e modalità di erogazione

1. Per la realizzazione del progetto verrà corrisposto all'associazione capofila un finanziamento pubblico massimo pari ad € 337.582,00 (euro trecentotrentasettemilacinquecentoottantadue/00) escluso dal campo di applicazione IVA, corrispondente alla percentuale della parte pubblica, pari al 70%.
2. Resta a carico dell'associazione capofila e degli eventuali partner co-proponenti la restante quota del costo complessivo del progetto, pari ad € 144.678,00 (euro centoquarantaquattromila seicentostantotto), corrispondente al 30%.
Tale quota andrà anch'essa rendicontata da parte dell'ATS, mediante appositi giustificativi di spesa. La percentuale relativa alla quota di finanziamento a carico dell'ATS dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese effettivamente sostenute.
3. Nel caso in cui il costo finale sostenuto per la realizzazione delle attività superi quello preventivato nel piano economico di cui alla proposta progettuale approvata, l'ATS non potrà richiedere il rimborso di costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti.
4. Il finanziamento pubblico di cui al comma 1 verrà erogato secondo le modalità del rimborso a costi reali. In tal senso, saranno oggetto di rimborso unicamente le spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate e rendicontate e coerenti con la proposta progettuale approvata secondo quanto indicato nel relativo piano economico.
5. Il Ministero provvederà ad erogare il finanziamento pubblico di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
 - una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento pubblico concesso, sarà erogata, dopo la comunicazione di avvio delle attività progettuali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente convenzione, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'ATS, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia

Associazione
Famiglie per l'Accoglienza
Stefano



fideiussoria di cui al successivo art. 5, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio;

- una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento pubblico concesso, sarà erogata, ove dovuta, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile disposta sulla relazione e sulla rendicontazione finale di cui all'art.3 comma 1, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ATS.

Ove l'intervenuta perenzione delle somme impegnate non dovesse permettere l'emissione del titolo di spesa nel rispetto del termine indicato al precedente periodo, il Ministero procederà al pagamento relativo al saldo, senza oneri di mora, entro 90 giorni dalla riassegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di adottare, in autotutela, eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero, totale o parziale, del finanziamento concesso e/o erogato, anche nel corso della realizzazione del progetto. Tutte le spese dovranno essere regolarmente quietanzate entro la data di presentazione del rendiconto finale.

6. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c dedicato 00000016804, intestato al soggetto mandatario dell'ATS con codice IBAN IT 46 W 05034 01738 000000016804.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29/03/1973, n. 602, e smi., sia la richiesta di anticipo che quella di saldo dovranno contenere la dichiarazione della quota di finanziamento pubblico destinata a ciascun componente dell'ATS, al fine di consentire al Ministero di effettuare le previste verifiche presso gli agenti della riscossione.

8. Ove ad esito della verifica amministrativo-contabile risulti un costo finale ammissibile inferiore a quanto erogato a titolo di anticipo, l'associazione capofila dovrà restituire la differenza tra quanto percepito a titolo di anticipo e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione delle attività progettuali. A tale somma saranno applicati gli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 C.C.

9. L'ATS, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

10. Il Ministero si riserva la facoltà di recuperare, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 5, il finanziamento già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'Avviso n.1/2018 e nella presente convenzione.

Art. 5 Fideiussione



1. Al fine di garantire l'erogazione dell'anticipo di cui all'articolo 4, l'ATS è tenuta a fornire, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante presentazione di polizza fideiussoria rilasciata da soggetti in possesso delle caratteristiche indicate nel § 17 dell'Avviso n. 1/2018, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, per un importo di € 270.065,60 (euro duecentosettantamilasessantacinque/60) pari all'anticipo del finanziamento ministeriale già concesso di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La fideiussione sarà svincolata previo esito positivo della verifica amministrativo contabile sulle attività realizzate e a condizione che l'importo riconosciuto sia stato effettivamente pagato. Nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 8, la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta restituzione della somma dovuta al Ministero. Ove sia prevista la redazione del rapporto di valutazione dell'impatto ex post del progetto, la fideiussione permarrà limitatamente alla spesa riconosciuta per l'affidamento del relativo servizio e sarà svincolata a seguito della presentazione al Ministero del rapporto medesimo.
3. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'ATS è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti indicati nella sezione specifica dell'Avviso n. 1/2018, dandone immediata comunicazione al Ministero.

Art. 6

Eleggibilità delle spese


Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio delle attività progettuali e si conclude alla scadenza del termine finale delle attività medesime.

L'ammissibilità delle spese è determinata sulla base della circolare n. 2/2009 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Generale n. 117 del 22/05/2009.

Per essere considerate ammissibili le spese devono inoltre:

- a) essere previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;
- b) essere coerenti con le finalità di cui al precedente art.2, comma 1;
- c) essere necessarie alla realizzazione del progetto;
- d) essere sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
- e) essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità dei componenti dell'ATS ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

Associazione
Famiglie per l'ecceellenza



Art. 7

Modifiche progettuali e variazioni finanziarie

1. Su richiesta motivata dell'ATS potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale citata in premessa, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto, nonché eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) superiori al 20% anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione. Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della relazione e rendicontazione finale di cui all'articolo 3, comma 1, precisandone le motivazioni. Non potranno essere disposte né autorizzate le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del citato Avviso n.1/2018, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8 del medesimo avviso.

Art. 8


Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

1. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta direttamente dai componenti dell'ATS, salvo che per quelle parti di attività, già individuate nella proposta progettuale, che richiedono un apporto specialistico per il quale i componenti dell'ATS non dispongono di adeguate professionalità interne.
2. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, la delega a soggetti terzi sarà consentita, in fase di esecuzione delle attività progettuali, su richiesta motivata dell'ATS capofila, previa autorizzazione da parte del Ministero, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare n. 2/2009 richiamata in precedenza.
3. In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'eligibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dalla sopra menzionata circolare.

Art. 9

Irregolarità e sanzioni

- 1 Il Ministero in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora uno dei componenti dell'ATS:
- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso n.1/2018 e per l'esecuzione delle attività progettuali;





- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Ministero, l'esecuzione del progetto;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti da progetto;
- g) receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione;
- h) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7 della presente convenzione;
- i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi di quanto disposto nell'Avviso;
- j) in via generale, incorra in situazioni in cui si manifesti l'impossibile o non proficua prosecuzione del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità dell'avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nello stesso, ovvero nella convenzione


Il Ministero si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

Art. 10

Obblighi generali

1. Nella realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, i componenti dell'ATS si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia amministrativo-contabile.
Gli stessi componenti dell'ATS in qualità di datori di lavoro, sono direttamente responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
3. I componenti dell'ATS garantiscono che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente il Ministero da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.
4. L'ATS si impegna altresì a fornire al Ministero le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo

Associazione
Famiglie per l'Accoglienza
Azzurro



14/03/2013, n. 33 e smi, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione del presente accordo.

5. Sul sito del soggetto mandatario dell'ATS dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario del progetto, comprensivo del piano economico. Il Ministero pubblicherà sul proprio sito istituzionale i link al sito del soggetto mandatario dell'ATS.

6. I componenti dell'ATS hanno l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che lo stesso è stato realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2018 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'art. 72 del decreto legislativo n.117/2017.

7. L'utilizzo e/o la pubblicazione del logo ministeriale dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero, previa istanza dell'ATS a firma del rappresentante legale, corredata dalle bozze dei materiali sui quali si intende apporre tale logo.

8. L'utilizzo per altre iniziative dei materiali e dei prodotti realizzati con il finanziamento di cui alla presente convenzione potrà avvenire solo previa espressa autorizzazione da parte del Ministero.

9. I componenti dell'ATS hanno l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa contabile relativa al progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2220 del codice civile.


Art. 11

Obbligo di riservatezza e trattamento dati

1. I componenti dell'ATS si impegnano al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività progettuali o che siano resi noti in ragione della presente convenzione, e dà garanzia che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

2. I dati personali raccolti dal Ministero con riferimento agli enti e alle attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità dell'intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto da disposizioni di legge e in particolare ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Associazione
Famiglie per l'Abbiglienza
Maria Grazia



Art. 12


Controversie e domicilio legale

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Roma. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi alla presente convenzione saranno notificati al Ministero esclusivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo. La presente convenzione, redatta in unico originale, si compone di 12 articoli.

22/07/2018

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Dott. Alessandro Lombardi



Per l'associazione di promozione sociale

Il legale rappresentante
Dott. Marco Mazzi